



Allegato alla proposta nr 20 del 01/02/2022

Importo Proposta 25.000,00

Oggetto: pAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO 2012/27331 DEL 20.10.2011

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
2.02.02.06.0101 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	AAGG	100.000,00	0,00	0,00				75.000,00
					20		25.000,00	
					TOTALE PRENOTATO		25.000,00	

000143

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget

000143

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente privata scrittura, da valersi ad ogni effetto tra le parti:

Sig.ra **Angela Vassallo**, nata a Palermo il 30.9.59 – C.F.: VSSNGL59P70G273H – residente a Palermo nella via P. Emiliani Giudici n. 65;

Sig. **Benedetto Calivà**, nato a Palermo il 10.7.1989 – C.F.: CLVBOT89L10G273I – residente a Palermo nella via P. Emiliani Giudici n. 65;

Sig.ra **Giovanna Calivà**, nata a Palermo il 10.7.1989 (C.F.: CLVGNN89L50G273Y) e ivi residente nella via P.E. Giudici n. 65;

Sig.ra **Mariarosa Calivà**, nata a Palermo il 18.12.1990 - C.F.: CLVMRS90T58G273S e ivi residente nella via P. Messineo n. 33/35a;

Sig. **Daniele Vassallo**, nato a Palermo il 06.9.85 – (C.F.: VSSDNL85P06G273L) e **Mariarosa Calivà**, nata a Palermo il 18.12.1990 - C.F.: CLVMRS90T58G273S – entrambi ivi residenti nella via P. Messineo n. 33/35 a Palermo; n.q. di genitori esercenti la potestà sul loro figlio minore **Samuele Vassallo** (nato a Palermo il 11.10.2009 – C.F.: VSSSML09R11G273B -), tutti in proprio e n.q. rispettivamente moglie, figli e nipote nonché eredi del defunto **Giorgio Calivà**, nato a Palermo il 06.4.1942 e ivi deceduto il 20.10.2011 -, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Ficili, del Foro di Marsala, e Michela Culmone del Foro di Trapani, con studio in Palermo nella via M. Stabile n. 203 presso lo studio dell'Avv. Gerlando Gibilaro - *da una parte* -

E -

AM TRUST ASSICURAZIONI SPA (GIÀ AM TRUST EUROPE LIMITED), con sede in 10 FLOOR MARKET SQUARE HOUSE ST JAMES'S STREET NOTTINGHAM NG1 6FG, (REGNO UNITO) P.I. GB764402928, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Gentile Alletto, del Foro di Palermo;

dell'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo** - P.I. 05841770828 -, in persona del Commissario, rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Rizzotto, del Foro di Palermo;

Amissima Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano V.le Certosa, 222 (P. IVA 01677750158), in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Davide Dondini, nato a Firenze il 04.04.1963 in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 1 Aprile 2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Aricò, del Foro di Palermo,

Francesco Giambanco, nato a Monza il 28.6.1968 e residente in Paceco (TP) nella via Marsala n. 52/B, c.f. GMBFNC68H28F704Q, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Vassallo, del Foro di Palermo - *dall'altra parte* -

A. Premesse:

I- Tra le suddette parti è pendente una causa civile avanti al Tribunale di Palermo (Sezione III, R.G. 9202/2017, Giudice A. Notaro), già oggetto di Sentenza parziale n. 760/2021, del 22.02.2021, con la quale il predetto Giudicante ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello e della SEUS s.c.p.a. con riferimento all'operato del Giambanco; ha rigettato la domanda degli attori, degli intervenuti e del Giambanco contro la SEUS s.c.p.a. avuto riguardo all'operato degli autisti/soccorritori; ha dichiarato assorbite le domande di manleva proposte dalla SEUS s.c.p.a. contro Nobis e Cattolica; ha dichiarato interamente compensate le spese di lite tra le attrici, gli intervenuti, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, la Seus s.c.p.a., la Nobis e la Cattolica; non definitivamente pronunciando nei confronti di Giambanco Francesco, Arnas, Amissima e Amtrust; ha dichiarato la legittimazione attiva delle attrici per il danno *iure hereditatis*; ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli intervenuti Calivà Maria, Calivà Giorgio e Vassallo Samuele (rappresentato dai genitori Vassallo Daniele e Calivà Maria Rosa) per il danno *iure hereditatis*; ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal Giambanco e dalla Amissima; ha dichiarato la responsabilità di Giambanco Francesco e dell'Arnas sotto il profilo dell'an; ha rimesso

la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio; si è riservata la regolamentazione delle spese di lite tra le attrici, gli intervenuti, Giambanco Francesco, Arnas, Amissima e Amtrust alla sentenza definitiva;

II- In merito alla predetta Sentenza parziale, Am Trust Assicurazioni SpA, Amissima Ass.ni SpA e il Sig. Francesco Giambanco hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 340 c.p.c. e dell'art. 129 disp. Att. c.p.c., di fare espressa riserva d'appello differito;

III- Con Ordinanza emessa il 22.02.2021, il Tribunale di Palermo ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza in presenza dinanzi a sé per il giorno 28 aprile 2021, invitando le parti a tentare il raggiungimento di un accordo transattivo, salva la facoltà per il giudice di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.;

IV- Con Ordinanza del 16.6.2021, il Tribunale ha specificato che il risarcimento del danno da corrispondere agli attori ed agli intervenuti va suddiviso tra le compagnie assicurative del Sig. Giambanco e dell'Arnas in una percentuale indicata nel 70% per Amissima e nel 30% per Am Trust, invitando le parti a verificare la possibilità di detto accordo;

V- Le parti, dopo trattative svolte con l'ausilio dei rispettivi legali, hanno manifestato la reciproca volontà di concludere un accordo conciliativo della vertenza in corso – seguendo le indicazioni del Tribunale di Palermo – e, in particolare, i Sigg.ri Angela Vassallo, Benedetto Calivà, Giovanna Calivà, Mariarosa Calivà in proprio, Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà n.q. di genitori esercenti la potestà sul loro figlio minore *Samuele Vassallo*, con PEC del 15.9.2021, inviata dall'Avv. Michela Culmone (anche a firma dell'Avv. Roberto Ficili), hanno formulato la proposta conciliativa limitando le somme richieste come segue: € 150.000,00 a favore di ciascun figlio, € 200.000,00 a favore della vedova, € 10.000,00 a favore del nipote oltre spese € 60.000,00 per spese e compensi di avvocato da liquidarsi in distrazione.

Tutto ciò premesso, le parti, pur rimanendo ferme nelle rispettive posizioni, hanno manifestato l'intenzione di giungere nell'interesse reciproco ad una soluzione transattiva *pro bono pacis* e, pertanto, hanno dichiarato di voler transigere la controversia oggetto del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Palermo, R.G. n. 9202/2017 alle seguenti condizioni per le quali

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premesse.

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura, sotto il profilo formale e sostanziale, e il loro richiamo non deve intendersi mera clausola di stile;

2. Accettazione proposta di transazione.

Amissima ss.ni SpA, Giambanco Francesco, ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo ed AM TRUST EUROPE LIMITED LTD, senza con ciò nulla dare per riconosciuto ed ammesso in punto di *an* e di *quantum debeatur*, ferme restando le eccezioni e contestazioni sviluppate negli atti di causa depositati nel corso del giudizio avente RG n. 3396/2017, sopra citato, senza riconoscimento alcuno né di responsabilità, né delle avverse ragioni, e al solo scopo di addivenire ad una composizione bonaria dell'insorta controversia, accettano la definizione della stessa, al solo fine transattivo, alle condizioni sopra indicate al nn. IV e V come da PEC inviata dall'Avv. Michela Culmone;

3. Risarcimento a carico di Amissima Ass.ni SpA.

Amissima Ass.ni SpA nella spiegata qualità di assicuratore RCG del convenuto Giambanco Francesco si impegna a versare, la complessiva somma di € 504.000,00 di cui distintamente: € 105.000,00 ciascuno al Sig.ri Benedetto Calivà, Giovanna Calivà e Mariarosa Calivà; € 140.000,00 alla Sig.ra Angela Vassallo; € 7.000,00 al Sig.ri Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Samuele Vassallo; € 42.000,00 per spese legali che saranno versate direttamente all'Avv. Culmone giusta fattura pro-forma dalla stessa inviata che si allega al presente accordo ove è indicato il codice iban per il relativo bonifico;

4. Risarcimento a carico di AM TRUST ASSICURAZIONI SPA

AM TRUST ASSICURAZIONI SPA, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, s'impegna a versare, la complessiva somma di € 191.000,00 di cui distintamente: € 40.000,00 ciascuno ai Sig.ri Benedetto Calivà, Giovanna Calivà e Mariarosa Calivà; € 50.000,00 alla Sig.ra Angela Vassallo; € 3.000,00 ai Sig.ri Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Samuele Vassallo; € 18.000,00 per spese legali che saranno versate direttamente all'Avv. Ficili giusta fattura pro-forma dalla stessa inviata che si allega al presente accordo ove è indicato il codice iban per il relativo bonifico;

5. Risarcimento a carico di ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo

ARNAS in ragione della franchigia contrattuale prevista nella polizza assicurativa stipulata con AM Trust Europe Limited (oggi AM Trust Assicurazioni SpA) senza riconoscimento alcuno di responsabilità, s'impegna a versare, la complessiva somma di € 25.000,00 così ripartita: € 4.000,00 ciascuno ai Sig.ri Benedetto Calivà, Giovanna Calivà e Mariarosa Calivà; € 12.000,00 alla Sig.ra Angela Vassallo; € 1.000,00 ai Sig.ri Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Samuele Vassallo;

5. Onnicomprensività del risarcimento.

I predetti importi sono omnia comprensivi di capitale e interessi, spese processuali ed imposte di legge e verranno corrisposti a ciascun beneficiario entro 60 giorni dall'espletamento da parte degli aventi diritto delle seguenti formalità: comunicazione del codice iban, invio copia fronte/retro dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale portato da un documento in corso di validità;

6. Comunicazione di avvenuto pagamento.

L'avvenuto bonifico dovrà essere inviato in copia agli avvocati Ficili e Culmone alla seguenti PEC: ficiliroberto@pec.ordineavvocatimarsala.it e avv.michelaculmone@pec.libero.it;

7. Accettazione delle somme concordate.

I Sig.ri Benedetto Calivà, Giovanna Calivà e Mariarosa Calivà, la Sig.ra Angela Vassallo e i Sig.ri Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Samuele Vassallo, s'impegnano a ricevere e dichiarano di accettare le predette somme omnia comprensive e a saldo, stralcio e definizione di ogni e qualsiasi pretesa conseguente e/o dipendente dalle causali dedotte nel giudizio civile sopra richiamata ancora pendente innanzi il Tribunale di Palermo e quindi a tacitazione integrale del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subiti in conseguenza della morte del Sig. Giorgio Calivà avvenuta il 20.10.11 a Palermo;

7. Rinuncia agli atti del giudizio (anche ex art. 306 c.p.c.) degli aventi diritto al risarcimento.

I Sig.ri Benedetto Calivà, Giovanna Calivà, Mariarosa Calivà, Angela Vassallo e i Sig.ri Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Samuele Vassallo, con l'esatta esecuzione della presente scrittura, rinunciano agli atti e all'azione del giudizio rubricato al R.G. n. 9202/2017 promosso avanti al Tribunale di Palermo, nonché ad ogni diritto, presente e futuro nascente dal sinistro che ha dato origine alla presente controversia, e pretesa dedotta, deducibile o connessa direttamente o indirettamente ai fatti di cui al predetto sinistro verificatosi in data 20.10.2011, dichiarando di non avere null'altro a pretendere, a qualunque titolo, e ciò sia per capitale che per interessi e per spese, anche legali, in relazione all'evento di cui in premessa nei confronti sia AM TRUST Assicurazioni SpA (già AM TRUST EUROPE LIMITED LTD), dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo, Amissima Assicurazioni S.p.A. e del Sig. Francesco Giambanco, ovvero verso ogni loro Amministratore e/o dipendente, e dichiara inoltre non essere pendenti ulteriori azioni o procedure di risarcimento danni, indennizzi a qualsiasi titolo eventualmente dovuti manlevando e tenendo indenne comunque le predette parti da ogni possibile pretesa e/o rivalsa di terzi. Dichiarano che il giudizio sarà concordemente abbandonato ai sensi e per gli effetti degli artt. 309 e 181 c.p.c.

determinando l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi di legge;

8. Rinuncia agli atti del giudizio (anche ex art. 306 c.p.c.) **delle parti non estromesse dal giudizio.**

Anche AM TRUST ASSICURAZIONI SPA (già AM TRUST EUROPE LIMITED LTD), l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo, Amissima Assicurazioni S.p.A. ed il Sig. Francesco Giambanco, con l'integrale adempimento di quanto previsto nella presente scrittura e ad avvenuto pagamento della complessiva somma di € 720.000,00 (settecentoventimila/00 euro), nel termine di cui al punto 5 che precede, danno atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra nonché nei confronti degli aventi diritto al risarcimento, per alcuno titolo o ragione derivante dai fatti dedotti nella causa stessa, anche per eventuali domande non oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale di Palermo e rubricato R.G. n. 9202/2017, siano esse presenti che future nonché derivanti dal presente atto di transazione; tutte le parti non estromesse dal giudizio dichiarano che il giudizio sopra indicato, ancora ad oggi pendente, sarà concordemente abbandonato ai sensi e per gli effetti degli artt. 309 e 181 c.p.c. determinando l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi di legge;

9. Rinuncia a vincolo di solidarietà.

Tutte le parti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà tra i coobbligati. Pertanto i Sigg. i Sig.ri Benedetto Calivà, Giovanna Calivà, Mariarosa Calivà, Angela Vassallo e i Sig.ri Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Samuele Vassallo espressamente dichiarano di liberare dal vincolo di solidarietà Amissima Assicurazioni SpA, AM Trust Assicurazioni SpA ed ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo per le quote di risarcimento ad essi spettante. Pertanto in nessun caso essi potranno pretendere, dalla parte che diligentemente ha adempiuto al pagamento della somma ad essa spettante, di farsi carico della quota di danno spettante ad altra parte inadempiente. Anche in caso di ritardato pagamento di una di dette parti, i Sigg. i Sig.ri Benedetto Calivà, Giovanna Calivà, Mariarosa Calivà, Angela Vassallo e i Sig.ri Daniele Vassallo e Mariarosa Calivà, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Samuele Vassallo nulla potranno pretendere dalle altre parti

10. Rinuncia all'appello della Sentenza parziale.

Am Trust Assicurazioni SpA (già AM Trust Europe Limited Ltd), Amissima Ass.ni SpA e il Sig. Francesco Giambanco, con la sottoscrizione del presente atto di transazione, dichiarano espressamente di rinunciare alla riserva di appello della Sentenza parziale n. 760/2021 emessa il 22.02.2021 dal Tribunale di Palermo;

10. Compensazione delle spese di lite fra Assicuratore ed Assicurato.

Le spese di lite fra Amissima Ass.ni SpA e il Sig. Francesco Giambanco nonché tra Am Trust Assicurazioni SpA e l'ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo - sono integralmente compensate fra esse parti;

11. Patto di riservatezza.

Le parti si impegnano a non fare alcuna dichiarazione che possa in qualche modo riferirsi agli atti e all'azione di cui al Giudizio in corso innanzi al Tribunale di Palermo, né al contenuto del presente Atto di transazione, rispettando così il vincolo di riservatezza reciprocamente assunto;

12. Clausole finali.

Il presente accordo transattivo, redatto in 3 originali, viene sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e dai loro procuratori per autentica delle firme concordando che lo stesso documento non verrà sottoposto a registrazione per concorde volontà delle parti, fatta eccezione per il caso d'uso. Solò in caso d'inadempimento delle obbligazioni derivante dalla transazione, le spese di registrazione della presente scrittura, oltre ad ogni spesa per tassa, sovrattassa e/o sanzioni saranno a carico della parte inadempiente che renderà necessaria l'esibizione in giudizio della scrittura.

La presente scrittura consta di n. 5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.